

Ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione: sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-122/18 del 28 gennaio 2020 contro l'Italia, per i tempi troppo lunghi nei pagamenti.

La Commissione europea aveva avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia, deferendola alla Corte di Giustizia che, con la sentenza in oggetto «ha constatato la violazione della direttiva» sulla lotta contro i ritardi di pagamento»

«L'Italia avrebbe dovuto assicurare il rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni, nelle transazioni commerciali con le imprese private, di termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni»: così ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza che vede la Commissione UE contro l'Italia per i ritardi dei pagamenti nelle PP.AA.

Nella sentenza pronunciata il 28 gennaio 2020, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha constatato la violazione da parte dell'Italia della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto non ha assicurato che le sue pubbliche amministrazioni, quando sono debentrici nel contesto di simili transazioni, rispettino effettivamente termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni di calendario, stabiliti dalla direttiva.

L'Italia ha sostenuto, a propria difesa, che la direttiva UE 2011/7 impone unicamente agli Stati membri di garantire, nella loro normativa di recepimento di tale direttiva e nei contratti relativi a transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, termini massimi di pagamento conformi alla direttiva, nonché di prevedere il diritto dei creditori, in caso di mancato rispetto di tali termini, a interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero. Secondo l'Italia, la normativa non impone, invece, agli Stati membri di garantire l'effettiva osservanza, in qualsiasi circostanza, dei termini da parte delle P.A. (così la difesa da parte del *team* dell'Avvocatura generale, guidata dal suo capo l'Avv.ssa G. Palmieri).

La Corte ha respinto questa argomentazione, dichiarando che la direttiva impone agli Stati membri di assicurare il rispetto effettivo, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei termini di pagamento previsti. La Corte ha poi respinto l'argomentazione secondo cui le P.A. non possono far sorgere la responsabilità dello Stato membro cui appartengono, quando agiscono nell'ambito di una transazione commerciale, al di fuori delle loro prerogative di pubblici poteri. Una simile interpretazione, infatti, finirebbe con il privare di effetto utile la direttiva.

La Corte ha, in conclusione, accertato la violazione della Repubblica italiana con condanna alle spese.

Va segnalato, per completezza, che l'art. 113-*bis* del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) è stato sostituito dall'art. 5 della legge Europea n. 37 del 2019, in vigore dal 26 maggio 2019, proprio per neutralizzare la procedura di infrazione 2017/2090 avviata contro l'Italia.

Con la legge n. 37/2019 per porre rimedio alla procedura di infrazione n. 2017/2090, il legislatore italiano ha provveduto all'integrale riformulazione del citato art. 113-*bis*, eliminando il lasso temporale tra adempimento tecnico ed adozione del documento contabile propedeutico al pagamento (trattasi, nello specifico, del certificato di pagamento emesso dal RUP, la cui funzione è quella di indicare il credito liquido maturato dall'appaltatore al fine del relativo pagamento), nonché l'esplicita determinazione del momento di decorrenza del termine a disposizione della stazione appaltante per procedere al pagamento.

Pertanto, nell'ipotesi in cui in sede contrattuale sia stata pattuita la corresponsione di acconti del corrispettivo dell'appalto, il certificato di pagamento dovrà essere emesso contestualmente all'adozione del S.A.L. (*id est*, stato di avanzamento dei lavori), con un possibile "slittamento", consentito *ex lege*, non superiore a sette giorni; la corresponsione, da parte della stazione appaltante in favore dell'appaltatore dell'acconto liquidato dovrà avvenire entro trenta giorni dall'adozione del S.A.L., «salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche».

Anche con riferimento al saldo del prezzo di appalto a seguito dell'esito positivo del collaudo (lavori) o della verifica di conformità (servizi e/o forniture), il certificato di pagamento dovrà essere emesso contestualmente al suddetto esito, con un possibile "slittamento", consentito *ex lege*, non superiore a sette giorni; il pagamento, da parte della stazione appaltante, della fattura emessa dall'appaltatore dovrà avvenire entro trenta giorni, decorrenti dal menzionato esito positivo, «salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche».

5 febbraio 2020

A cura di Giuseppe Failla